

*DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO*



**CITTÀ DI TORREMAGGIORE**  
*PROVINCIA DI FOGGIA*

*C O P I A*

<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI.-</b>	<i>Nr. Progr.</i>	<b>61</b>
	<i>Data</i>	<b>20/07/2015</b>
	<i>Seduta Nr.</i>	<b>17</b>

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTI del mese di LUGLIO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario Aldi Aldo, assistito dal Segretario Generale PINTUS DOTT.SSA GAVINA, delibera sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI.-**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito con Legge n.68 del 2 maggio 2014;

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**PRESO ATTO** che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di abitazione principale è quella dell'imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 27.12.2013 n.147 richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO** l'art.1 c. 679 della L. n.190/2014 (legge di stabilità 2015) che proroga al 2015 i limiti massimi dell'aliquota TASI e della somma delle aliquote IMU e TASI;

**EVIDENZIATO** quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e precisamente :

*"Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare*

*abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”*

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**CONSIDERATO** che dal 2011 al 2015 i trasferimenti erariali hanno subito continue decurtazioni per un ammontare complessivo di circa € 2.500.000,00;

**RITENUTO**, pertanto, anche al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2015, di dover determinare per l'anno 2015 le aliquote della TASI nelle misure indicate nel dispositivo del presente atto:

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**VISTO** l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.24 in data 10.09.2014, e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con i poteri del Consiglio comunale;

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare la seguente aliquota per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015, riferita alle Abitazioni Principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e alle relative Pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU:
  - ALIQUOTA 2,5 per mille;
- 3) di stabilire che la TASI per l'anno 2015 non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali viene determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari allo 0,6 per cento;
- 4) di determinare la seguente aliquota per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015, riferita ai fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
  - ALIQUOTA 1,00 per mille;
- 5) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale:
  - Unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo:
    - ALIQUOTA "1,70" per mille,
  - Aree edificabili:
    - ALIQUOTA "1,60" per mille,
  - Tutte le altre unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali:
    - ALIQUOTA "1,70" per mille,
- 6) di dare atto che le predette aliquote/detractions decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 7) di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
  - Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza € 529.202,84
  - Servizi di manutenzione stradale € 116.168,13
  - Servizi relativi alla viabilità e circolazione stradale e servizi di manutenzione degli edifici ed aree comunali € 334.569,07

- Servizio di illuminazione pubblica	€ 494.763,55
- Servizio di protezione civile	€ 7.051,90
- Servizi socio-assistenziali al netto delle entrate specifiche	€ 130.379,86
- Servizi relativi al verde pubblico e alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	€ <u>118.994,30</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.731.129,65</b>

- 8) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.688 della L. n.147/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

F.to ALDI ALDO

**II SEGRETARIO GENERALE**

F.to DOTT.SSA PINTUS GAVINA

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/07/2015 al 14/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TORREMAGGIORE, Li 30/07/2015

**II SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

***CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.***

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

Addì,.....

**II SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Pintus Gavina

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.***

È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Li .....

**II SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Pintus Gavina

---